



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli
Ufficio del Sindaco

Ord. Nr. 12/2021
del 20 marzo 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000.

IL SINDACO

VISTI:

- ✓ l'art. 32 della Costituzione;
- ✓ l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al comma 5, stabilisce che:
"In particolare, in caso di emergenza sanitaria odi igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATI:

- ✓ La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con cui il sopracitato stato di emergenza sanitario è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- ✓ il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con cui lo stato di emergenza sanitario sopracitato è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- ✓ il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 le cui disposizioni sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania adottate per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE l'Unità di crisi Regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID-19;

PRESO ATTO di un rapido diffondersi dell'epidemia e di un progressivo aumento giornaliero dei casi di positività al Coronavirus sul territorio regionale;

ATTESO CHE nel Comune di San Gennaro Vesuviano si attesta una ricrescita dei casi di positività al Coronavirus;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la cittadinanza;

RITENUTO necessario conformarsi al sopracitato DPCM del 14 gennaio 2021, agli atti ed ai provvedimenti da esso richiamati e alle Ordinanze del presidente della Giunta della Regione Campania vigenti;

Nella qualità di Rappresentante della Comunità locale, per far fronte ai casi di emergenza sanitaria, a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Con decorrenza dal 20 marzo e fino al 5 aprile 2021, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione dell'andamento epidemiologico quotidiano:

- 1) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo fatta eccezione per le attività di servizi della ristorazione (ristoranti, pizzerie e rosticcerie);**
- 2) dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, è vietata la circolazione sull'intero territorio comunale fatta eccezione per comprovati motivi di lavoro, salute e/o necessità nonché per consentire il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;**
- 3) alle attività dei servizi della ristorazione è consentita la vendita per asporto dalle ore 5,00 alle ore 18,00. Dalle ore 18,00 alle ore 22,00, è consentita la vendita con la modalità "drive in". L'attività di vendita con consegna a domicilio è consentita fino alle ore 23,00 e nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Rimane comunque vietato il consumo di alimenti e bevande nelle adiacenze dei predetti esercizi;**
- 4) il divieto di sostare e/o fumare e/o consumare cibi e/o bevande analcoliche o alcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi area aperta al pubblico;**
- 5) per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, alle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania vigenti, agli atti ed ai provvedimenti dallo stesso richiamati.**

AVVISA

1. La presente ordinanza ha carattere di temporaneità, contingibilità ed urgenza e durante la sua efficacia annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
2. Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica quanto previsto dall'art. 2 del decreto- legge n. 33/2020, "Sanzioni e controlli", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ai sensi del quale *"Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n° 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il*

pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto di accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione". Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando della Polizia Municipale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; lo stesso è reso noto a tutti i destinatari mediante affissione all'Albo pretorio online e viene trasmesso:

Alla Prefettura di Napoli;

Al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano;

Al Comandante la Stazione Carabinieri di San Gennaro Vesuviano;

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano;

Al Presidente della Regione Campania;

All'ASL Direzione dell'ASL NA 3 Sud;

Il Personale di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate di assicurare il rispetto della presente Ordinanza.

Dalla residenza comunale, li 20 marzo 2021



Il Sindaco
Dott. Antonio Russo